

REGOLAMENTO (CE) N. 249/2000 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore, in ordine al contingente tariffario di burro proveniente dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda ⁽²⁾, precisa che, ai fini dell'applicazione di tale contingente, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato. Poiché il burro di questi tipi è classificato dalla Comunità come burro ricombinato di cui al codice 0405 10 30 della nomenclatura combinata, detto codice deve essere aggiunto a quelli indicati con il numero d'ordine 38 nell'allegato I e a quelli indicati alla voce Nuova Zelanda nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1374/98, della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e

all'apertura di contingenti tariffari in tale settore ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2809/1999 ⁽⁴⁾;

- (2) la modifica in causa deve entrare in vigore al più presto per garantire la classificazione doganale corretta;
- (3) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, il testo relativo al numero d'ordine 38 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato VII, i dati relativi alla Nuova Zelanda sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.
⁽⁴⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 77.